



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

"Firmissima est inter pares amicitia"

SEZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Organizzazione di Volontariato

STATUTO - PROVINCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di La Spezia**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di **La Spezia**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'organizzazione, è apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale.
5. L'organizzazione, denominata **Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di La Spezia**, svolge la propria attività prevalentemente sul territorio della Provincia di La Spezia e pur avendo piena autonomia con legittima propria forma costitutiva ed organizzativa è struttura "federata" a livello superiore nazionale. Pertanto riconosce e si conforma a livello generale allo statuto ed al regolamento dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Via Sorianello 1 – 00178 Capanelle (Roma) – iscritta al nr. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'ufficio Territoriale del Governo in Roma

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Attività di cui alla lettera d) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Attività di cui alla lettera i) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Attività di cui alla lettera u) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Attività di cui alla lettera y) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017

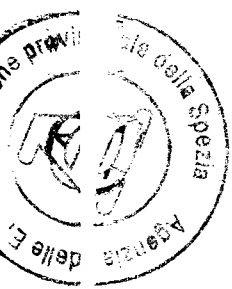
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

Nello specifico l'organizzazione svolge le seguenti attività:

- organizza e gestisce le "Pompieropoli" percorso formativo/informativo strutturato in una sequenza di attività Pompieristiche, la Pompieropoli, rivolta ai bambini da 4 a 12 anni, è finalizzata ad educarli alla cultura della sicurezza e all'autoprotezione. Ai bambini che partecipano, oltre a semplici nozioni di comportamento utili ad affrontare le attività in sicurezza, viene fatto indossare una casacca di riconoscimento, un elmetto di protezione e un imbraco di sicurezza ovvero "dispositivi di protezione individuale" e per un giorno diventano dei piccoli Pompieri.
- realizza, con gli istituti scolastici, il progetto " scuola sicura", nonché, con le Istituzioni Pubbliche e/o con enti, privati e pubblici, che siano espressamente interessati, il progetto " casa sicura", per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente
- collabora con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, mediante convenzioni, in attività sussidiarie e di supporto nelle emergenze Provinciali e/o Nazionali, secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
- eroga gratuitamente beni di prima necessità, quali vestiti e prodotti alimentari, a favore delle persone che si trovino in condizioni di disagio, economico e sociale, e non siano in grado autonomamente di provvedere al loro sostentamento, anche in concorso con altre associazioni
- espleta servizi di vigilanza antincendio durante sagre, feste paesane, eventi organizzati a scopo benefico e in qualsiasi altra attività non soggetta all'obbligo di Vigilanza da parte dei Vigili del fuoco.
- a seguito di incarico degli enti di coordinamento di P.C., in base alle proprie attrezzature, ai corsi di addestramento e formazione e alle capacità acquisite dei propri volontari, interviene in propria autonomia su scenari calamitosi a prestare volontariamente e gratuitamente opera di supporto ad attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità pubbliche, naturali o catastrofi, con impiego di uomini e mezzi e attrezzature, e di servizi tecnicamente qualificati nell'intento di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e protezione della vita umana e dei beni sia pubblici che privati
- collabora con le Pubbliche Amministrazioni, con le autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso e con altri corpi o associazioni operanti nell'ambito della Protezione Civile, in particolare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- svolge attività di promozione della cultura di Protezione Civile: per questo potrà organizzare dei corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da esperti dei particolari settori nonché attività di simulazioni nel territorio, onde permettere la preventiva applicazione delle conoscenze apprese dai corsisti
- può effettuare attività di radiocomunicazioni di emergenza con apparecchiature radio ricetrasmittenti per favorire lo svolgimento di collegamento e coordinamento in caso di calamità, di ricerca persone scomparse ed anche in caso di manifestazioni pubbliche autorizzate mettendosi a disposizione delle autorità competenti per attività di Prevenzione/Informazione e di supporto alle Istituzioni
- può effettuare attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l'utilizzo di droni, pilotati da Volontari muniti dell'attestato di pilota APR rilasciato dall'ENAC
- può svolgere attività di tutela ambientale e del patrimonio boschivo anche attraverso la lotta attiva agli incendi boschivi, il monitoraggio, la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

Le suddette attività sono finalizzate:

- a) a mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;



- b) svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, promovendo le iniziative a tale scopo necessarie.
 - c) svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, le attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone svantaggiate o che si trovano in stato di necessità
 - d) svolgere attività di informazione, formazione e addestramento in materia di; sicurezza e auto protezione, in favore dei cittadini, enti pubblici, privati e associazioni.
 - e) svolgere attività di Protezione Civile e lotta attiva agli incendi boschivi.
2. L'organizzazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.
 3. L'organizzazione e i suoi appartenenti, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.
 4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - espulsione deliberata dall'organo di amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
6. Non possono far parte dell'Associazione coloro che:
- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da altre organizzazioni pubbliche;
 - abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
 - siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.
7. Le categorie degli associati sono
- a) Soci D'Onore
 - b) Soci Benemeriti
 - c) Soci Effettivi
 - d) Soci Sostenitori
8. **Soci d'onore**
- a) I Soci d'Onore, vengono designati con delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale tra coloro che abbiano ricevuto decorazioni al valor civile nel Corpo Nazionale, nonché tra le persone che siano state insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolari benemeritenze nei riguardi del Corpo o della Associazione.
 - b) Possono essere nominati Soci d'Onore anche i familiari dei deceduti per causa di servizio vittime del dovere. Per "familiari" si intendono, in ordine di precedenza: coniuge, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle. È escluso ogni altro grado di parentela.
 - c) La richiesta di attribuzione della qualifica di Socio d'Onore, previa accettazione degli interessati, sarà presentata dalla Sezione Provinciale all'Ufficio di Presidenza Nazionale, accompagnata da una relazione informativa e dalla relativa delibera dell'Organo di amministrazione ratificata dall'Assemblea dei Soci.
 - d) I soci d'Onore, oltre che nell'Albo Nazionale, vengono iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno fintanto che manterranno i requisiti di ammissibilità.
 - e) L'iscrizione del Socio d'Onore, espletate le incombenze dello Statuto e Regolamento Nazionale, è a carico del Socio che accetta l'iscrizione.

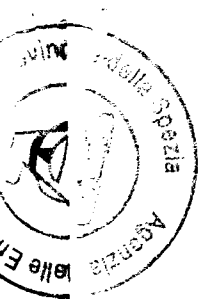
9. **Soci benemeriti**

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa e che abbiano i requisiti indicati nello statuto Nazionale e Provinciale.

Potrà essere nominato socio benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale dei VV.F., purché in regola coi requisiti suddetti, che condivide gli scopi di cui all'art.2 dello Statuto e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

La proposta di nomina a "Socio Benemerito" rientra nelle facoltà dell'Organo di amministrazione della Sezione di appartenenza, che lo designerà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte dello stesso. La Sezione Provinciale provvederà poi a trasmettere la comunicazione alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

Nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e Regolamento nazionale, sono nominati Soci Benemeriti, i Soci fondatori dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture



Territoriali. Per soci Fondatori, si intendono i soci i cui nominativi risultano come partecipanti ed inseriti nel verbale della prima assemblea, detta "Assemblea costituente" dalla quale ha avuto poi origine la struttura Nazionale o territoriale.

10. Soci effettivi

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;
 - b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 - c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.
- Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, così come definiti dal Regolamento Nazionale.

11. Soci sostenitori

Sono soci sostenitori:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
- d) le persone che ne fanno richiesta e che condividono gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale e partecipano a specifici corsi formativi per attuare le finalità in esso previste.

Con il termine "familiari" di cui alle categorie a) e b) si intendono unicamente coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.

I programmi e le modalità dei corsi formativi di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno stabiliti dall'Organo di amministrazione.

La suddivisione dei soci tra tali categorie non comporta alcuna disparità di trattamento e discriminazione tra di loro ed a tutti i soci sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente della Sezione Provinciale.
- b) Sospensione, da una settimana a due mesi, emesso dall'organo di amministrazione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione, emesso dall'organo di amministrazione.

Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso all'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. L'organo di amministrazione dovrà riunirsi nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e le conseguenti deliberazioni dovranno essere comunicate per conoscenza ai Soci interessati entro sessanta giorni.

Avverso l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di espulsione, il Socio, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, come previsto dallo Statuto Nazionale e secondo le procedure dettate dal Regolamento Nazionale.

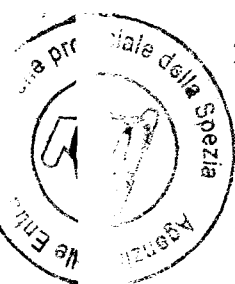
L'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui



all'art. 30 del D. Lgs 117/2017

- Organo di Revisione, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 10 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - delibera i provvedimenti di sospensione e di espulsione dell'associato;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - Predispone il testo del Regolamento e delle sue eventuali modifiche, che dovrà essere approvato dalla assemblea ordinaria dei soci.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo di amministrazione.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- Provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- Deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- Ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- Conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'organo di amministrazione.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

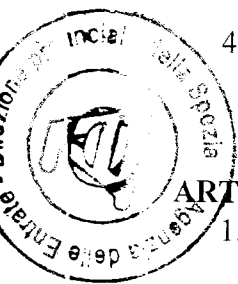
1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo



l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, agisce inoltre nei limiti del "Codice della protezione civile" D.Lgs. 02 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme e regolamenti in materia, emanati a livello regionale
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il Segretario TACCI MAURIZIO

Il Presidente MARTINELLI DINO